

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulnetidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 12 marzo 2025
COMUNICATI E NOTIZIE
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: stipula di convenzioni con enti terzi per la formazione continua – Incompatibilità con il Regolamento approvato con delibera n. 117 del 24 ottobre 2024

Egregi Presidenti,

si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune irregolarità recentemente riscontrate in merito alla proposta di stipula di convenzioni tra Consigli Provinciali dell'Ordine (CPO) ed enti accreditati per la formazione continua obbligatoria.

In particolare, ci si riferisce alla prassi, non conforme al Regolamento vigente, di stipulare accordi con soggetti terzi per la gestione di eventi formativi accreditati.

Alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento per la formazione continua (approvato con delibera n. 117 del 24 ottobre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025), si evidenzia quanto segue.

L'art. 14 del Regolamento disciplina, in maniera tassativa, i soggetti autorizzati all'organizzazione degli eventi formativi. Tra questi rientrano esclusivamente:

- Consigli Provinciali, con la possibilità di collaborare con altri Ordini e Istituzioni,
- Consiglio Nazionale e le sue Fondazioni,
- ENPACL e sue Fondazioni,
- Università e Pubbliche Amministrazioni,
- Associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti specificamente autorizzati dal Consiglio Nazionale.

Ne consegue che non è ammessa la stipula di convenzioni tra CPO ed enti accreditati, per lo svolgimento di "pacchetti" contenenti un certo numero di eventi formativi, poiché tale prassi non trova alcun fondamento nel Regolamento vigente che, invece, all'art. 22, precisa che ogni evento formativo deve essere sottoposto a un processo di accreditamento che garantisca:

- il rispetto dei requisiti scientifici e qualitativi;
- la conformità agli obiettivi formativi della professione;
- l'impiego di relatori qualificati.



Le convenzioni che prevedono un accreditamento automatico e indiscriminato degli eventi formativi di un soggetto terzo sono, dunque, in contrasto con la normativa vigente, in quanto privano il CPO della facoltà di effettuare una valutazione preventiva sulla validità della formazione erogata.

Il citato art. 22 del Regolamento prevede anche che l'accREDITamento degli eventi formativi sia soggetto a una valutazione, caso per caso, da parte del CPO territorialmente competente. Di conseguenza, il pagamento di diritti di segreteria deve essere determinato in relazione ai singoli eventi e alle attività amministrative svolte.

L'introduzione di un forfait fisso, indipendentemente dal numero e dalla natura degli eventi formativi accreditati, è contraria ai principi di trasparenza e corretta gestione degli atti amministrativi, in quanto priva di adeguata motivazione e non legata all'effettivo svolgimento delle attività di accreditamento. Inoltre, i diritti di segreteria devono essere applicati in modo uniforme per tutti gli enti terzi, garantendo equità e trasparenza nell'accesso ai servizi di accreditamento.

Si invitano, pertanto, tutti i Consigli Provinciali ad una corretta applicazione del Regolamento, evitando, nei rapporti con i soggetti terzi, comportamenti distonici.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

FM/LDC/GM/sr